



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI SCIENZE E SIMBOLICA DEI BENI CULTURALI

*Emanato con Decreto 23 maggio 2016, n. 361
Entrato in vigore il 9 giugno 2016*



UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN
Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI SCIENZE
E SIMBOLICA DEI BENI CULTURALI**

INDICE

Art. 1 - Denominazione e Sede del Centro Speciale.....	3
Art. 2 - Finalità del Centro Speciale.....	3
Art. 3 - Attività del Centro Speciale	3
Art. 4 - Organi del Centro Speciale	3
Art. 5 - Assemblea degli Aderenti al Centro Speciale.....	3
Art. 6 - Il Consiglio Scientifico.....	4
Art. 7 - Compiti del Consiglio Scientifico	4
Art. 8 - Il Direttore Scientifico	4
Art. 9 - Compiti del Direttore Scientifico.....	4
Art. 10 - Rappresentante Legale del Centro.....	5
Art. 11 - Finanziamenti.....	5
Art. 12 - Modifiche al Regolamento	5



Art. 1 - Denominazione e Sede del Centro Speciale

1. E' istituito presso l'Università degli Studi dell'Insubria il Centro Speciale di Scienze e Simbolica dei Beni Culturali con sede in Como, di seguito denominato il Centro. Il Centro utilizza locali e strutture operative messe a disposizione dall'Università dell'Insubria e da altri enti pubblici e/o privati.

Art. 2 - Finalità del Centro Speciale

1. Il Centro ha lo scopo di promuovere e di svolgere studi e ricerche nel campo delle Scienze dei Beni Culturali e della Simbolica Politica. Nelle Scienze dei Beni Culturali rientrano tutte le discipline che studiano le qualità concrete fisiche e chimiche dei materiali che compongono i beni culturali ma anche quelle che studiano i beni culturali nei loro apporti ai sistemi turistici da un punto di vista economico, giuridico, storico, artistico e antropologico. Nella Simbolica Politica rientrano le discipline che studiano gli strumenti e le manifestazioni che orientano la vita sociale e politica anche con il concorso di elementi attinti all'immaginario collettivo, come nel caso dei miti di appartenenza e di tutte le forme di auto-riconoscimento di una collettività.

Art. 3 - Attività del Centro Speciale

1. Per raggiungere lo scopo individuato all'art.2, il Centro organizza seminari, convegni, corsi specialistici, raccoglie dati e materiali anche bibliografici, cura la diffusione di contributi scientifici a stampa, utilizzando anche strumenti multimediali.
2. Il Centro ha inoltre abituali rapporti di collaborazione, anche attraverso organici protocolli di intesa, con altre istituzioni accademiche e non accademiche di alta rilevanza scientifica, in ambito nazionale e internazionale, anche al fine di costruire reti, raggruppamenti, consorzi in grado di sviluppare progetti di interesse nazionale e internazionale.
3. Possono collaborare alle attività di ricerca promosse dal Centro laureandi, dottori di ricerca, dottorandi, borsisti, assegnisti di ricerca, personale di altre istituzioni sia pubbliche che private.
4. Il personale esterno che frequenta le strutture del Centro dovrà essere coperto da idonea assicurazione da parte degli enti di appartenenza .

Art. 4 - Organi del Centro Speciale

1. Sono Organi del Centro:
 - a. l'Assemblea degli Aderenti
 - b. il Consiglio Scientifico
 - c. il Direttore Scientifico

Art. 5 - Assemblea degli Aderenti al Centro Speciale

1. Al Centro possono aderire studiosi attivi nelle discipline di cui all'art.2 che siano docenti strutturati di università o anche esterni. Gli interessati ad aderire al Centro presentano apposita domanda in forma scritta (anche per e-mail) su cui si esprime il Consiglio Scientifico. In caso di diniego dell'adesione, l'aspirante aderente può richiedere l'ammissione forzosa al Senato Accademico.
2. E' ammesso di diritto all'Assemblea degli Aderenti il Prorettore Vicario dell'Università dell'Insubria (ovvero il Rettore se della sede di Como).



Art. 6 - Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Presidente che è il Pro Rettore Vicario dell'Università degli Studi dell'Insubria (ovvero il Rettore se della sede di Como) e da altri 4 professori o ricercatori dell'Università dell'Insubria che facciano parte dell'Assemblea degli Aderenti e che vengano da quest'ultima eletti.
2. Il Consiglio Scientifico entra in carica con Decreto del Rettore per la durata di tre anni e ciascun membro può svolgere più mandati anche successivi.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide se risulta presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio Scientifico delibera a maggioranza.
4. Il Consiglio Scientifico elegge tra i suoi membri il Direttore Scientifico, che viene nominato con Decreto del Rettore.

Art. 7 - Compiti del Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico:
 - a. individua le linee guida dell'attività del Centro;
 - b. approva il piano finanziario annuale di gestione e il rendiconto finale predisposti dal Direttore Scientifico in linea con le regole contabili di Ateneo;
 - c. approva la Relazione Annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore Scientifico;
 - d. delibera in merito alle questioni riguardanti l'utilizzo di fondi finanziari in conformità con le regole contabili di Ateneo;
 - e. delibera in merito ai rapporti scientifici da tenere con altri enti pubblici e/o privati;
 - f. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;
 - g. elegge il Direttore Scientifico del Centro.

Art. 8 - Il Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico viene eletto dal Consiglio Scientifico che lo elegge tra i suoi membri. Entra in carica con Decreto del Rettore per la durata di un triennio. Può svolgere più mandati anche successivi. Il Direttore Scientifico nomina tra i membri del Consiglio Scientifico un vice-direttore di area scientifica diversa dalla propria (dove le aree scientifiche del Centro sono da intendersi come limitate a due: Scienze dei Beni Culturali e Simbolica dei Beni Culturali).

Art. 9 - Compiti del Direttore Scientifico

1. Il Direttore Scientifico:
 - a. rappresenta il Centro nei rapporti informali con istituzioni ed enti esterni;
 - b. presenta al Consiglio Scientifico il programma preliminare delle attività da svolgere e il relativo piano finanziario;
 - c. predispone la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro che sottopone al Consiglio Scientifico che, una volta approvata dal Consiglio Scientifico, trasmette al Magnifico Rettore dell'Università dell'Insubria entro 30 giorni;
 - d. assume provvedimenti di urgenza necessari al funzionamento del Centro, da sottoporre a ratifica al successivo Consiglio Scientifico;
 - e. convoca il Consiglio almeno una volta all'anno e tutte le volte in cui la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio ne facciano richiesta;
 - f. convoca l'Assemblea degli Afferenti tutte le volte in cui sia necessario procedere a una elezione e allorché la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea ne faccia richiesta; la convo-



cazione è inviata con l'ordine del giorno della riunione almeno 7 giorni prima della riunione stessa anche a mezzo di posta elettronica.

Art. 10 - Rappresentante Legale del Centro

1. In conformità con lo Statuto di Ateneo, il Legale Rappresentante del Centro Speciale è il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 11 - Finanziamenti

2. Il Centro può ottenere finanziamenti da enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, quali ad esempio:
 - a. MIUR e altri ministeri italiani;
 - b. Unione Europea e altri enti internazionali;
 - c. Regioni e altri enti pubblici territoriali;
 - d. Fondazioni nazionali ed estere, private o pubbliche;
 - e. Agenzie nazionali e internazionali;
 - f. Università degli Studi dell'Insubria o altra Università sia nazionale che internazionale.

Il Centro inoltre può accettare donazioni e contributi da persone fisiche.

Art. 12 - Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento compatibili con lo Statuto e gli altri Regolamenti di Ateneo sono deliberate dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) e approvate dagli organi di governo dell'Ateneo.